



Presidente
Avv. Alberto Del Noce

Al Ministro della Giustizia
On. Avv. Carlo Nordio

**Al Presidente della 2^a Commissione Giustizia
del Senato della Repubblica**
Sen. Avv. Giulia Bongiorno

**Al Presidente della II Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati**
On. Ciro Maschio

e, per conoscenza,

Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Avv. Francesco Greco

Al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense
Avv. Fedele Moretti

Oggetto: *proposta di modifica dell'art. 179-quater, comma I, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile — estensione del principio di equa distribuzione degli incarichi alle custodie giudiziarie.*

L'Unione Nazionale delle Camere Civili, in attuazione di una mozione congressuale approvata, intende sottoporre alle SS.LL. una proposta di modifica normativa volta **a estendere alle custodie giudiziarie il principio di equa distribuzione degli incarichi già vigente per le deleghe delle operazioni di vendita.**

L'art. 179-quater, comma I, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile — nella formulazione introdotta dall'art. 4, comma 11, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 — impone al presidente del tribunale di vigilare affinché le deleghe siano assegnate tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 179-ter, in modo che a nessuno di essi possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice, garantendo altresì adeguata trasparenza del conferimento anche mediante strumenti informatici.

Analoga garanzia non è tuttavia prevista per le custodie giudiziarie. L'art. 559, comma II, c.p.c. consente che l'incarico di custode sia conferito sia ai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 179-ter, sia all'Istituto di Vendite Giudiziarie di cui all'art. 534, comma I, c.p.c., ma nella prassi applicativa numerosi Tribunali attribuiscono la custodia in via pressoché esclusiva agli Istituti di Vendite Giudiziarie, con un effetto distorsivo sulla concorrenza professionale che il legislatore non ha inteso consentire per le deleghe. In alcuni casi tale prassi risulta essere stata avallata, per uno specifico ufficio giudiziario, anche da un provvedimento della Corte d'appello competente.

Va inoltre rilevato che i professionisti delegati sono soggetti a obblighi formativi che investono sia la materia delle deleghe sia quella delle custodie, mentre gli Istituti di Vendite Giudiziarie non sono tenuti ad alcun obbligo formativo analogo — ciò in evidente contrasto con quanto raccomandato dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, che con delibera dell'11 ottobre 2017 ("Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari — linee guida") ha indicato come auspicabile che il custode sia "un soggetto formatosi anche sulle discipline giuridiche", capace di cogliere le implicazioni legali della connotazione catastale e urbanistica dei beni oggetto di custodia.

Per tali ragioni l'Unione propone che l'art. 179-quater, comma I, disp. att. c.p.c. sia così sostituito (le parti aggiunte sono evidenziate in corsivo):

Testo vigente:

«Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.»

Testo proposto:

«Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter e le custodie siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter o all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti né all'istituto di vendite giudiziarie possano essere conferiti incarichi, rispettivamente di delega o di custodia, in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.»

Ciò premesso, l'Unione Nazionale delle Camere Civili

CHIEDE

al **Ministro della Giustizia** di voler valutare l'inserimento della proposta di modifica in un prossimo intervento normativo in materia di esecuzioni civili, rimanendo a disposizione degli uffici del Ministero per ogni utile approfondimento tecnico e

SOLLECITA

l'attenzione dei **Presidenti** delle Commissioni Giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ai fini di una possibile iniziativa legislativa, anche nella forma di un emendamento al primo provvedimento utile in materia di esecuzioni civili.

CHIEDE

infine al **Consiglio Nazionale Forense** e all'**Organismo Congressuale Forense** il proprio sostegno istituzionale all'iniziativa e la disponibilità a un'azione concertata, nei rispettivi ambiti di rappresentanza, presso le sedi ministeriali e parlamentari competenti.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con osservanza.

Roma, 17 settembre 2026

Il Presidente
Avv. Alberto Del Noce

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Del Noce', with a large, stylized initial 'A'.